

# Enti di formazione Onlus: la Cassazione non cambia idea sul modo di intendere lo stato di svantaggio.

di Maddalena Tagliabue

La Sentenza 28 marzo 2014, n. 7311 della Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo il quale, nell'ambito della normativa in tema di Onlus, *"la nozione di svantaggio...individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e che tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa (Circolare del 26/06/1998 n. 168), la quale prevede, in via esemplificativa, quali soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti"*.

## **1. La normativa Onlus e il settore di attività della formazione.**

Come noto, in presenza di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 (Riordino della disciplina in materia di Onlus) possono assumere la qualifica di Onlus, con le eccezioni ivi previste, gli enti di carattere privato che esercitano la loro attività in uno o più dei settori tassativamente previsti .

Tra questi, quello della formazione è un settore a solidarismo cosiddetto condizionato: l'attività istituzionale deve essere diretta ad arrecare benefici a soggetti che versano in condizioni di svantaggio<sup>1</sup>.

Per il secondo comma lett. a) dell'art. 10 citato, infatti *"Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari"*.

I destinatari possono essere soggetti diversi solo se l'attività è esercitata in via connessa, alla condizioni e nei limiti previsti dalla normativa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Circolare n. 82/E/1998 e Circolare n. 22/E/1999.

<sup>2</sup> Per un approfondimento sul settore della formazione cfr. *Guida alle Onlus – Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Regime fiscale, contabilità e bilancio* di Paolo Sciumè e Damiano Zazzeron, Il Sole 24 ore.

## **2. Il procedimento in primo e secondo grado.**

Il procedimento che ha dato origine alla sentenza della Cassazione nasce da un ricorso proposto da un ente di formazione al quale è stata notificata la cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus.

La motivazione del provvedimento atteneva alla circostanza che, *"pur essendo specificato nello statuto dell'Associazione che l'oggetto sociale era costituito dalla formazione a favore di persone appartenenti a fasce sociali deboli, in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari non emergeva con sufficiente chiarezza l'effettiva prevalenza di detta attività di formazione a favore di tali soggetti svantaggiati"*.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso sul rilievo che destinatari delle attività di formazione risultavano essere non soggetti svantaggiati, bensì *"plurimi soggetti, appartenenti alla generalità della collettività, quali gli studenti di istituti tecnici, gli apprendisti del settore del turismo, elettricisti, studenti ed insegnanti di scuola media, concorrenti per educatori negli asili nido, adulti, circoli di studio..."*.

Affermava altresì la CTP che la portata dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 *"non può essere estesa genericamente a qualsiasi soggetto che incontri (come le universalità delle persone incontra) difficoltà per l'inserimento nel mondo del lavoro, eludendo così il dettato normativo, affatto ispirato a meri criteri di generalizzata utilità sociale"*.

Contro questa pronuncia l'ente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che, con una coraggiosa ed innovativa sentenza accoglieva l'appello motivando la decisione con l'attribuzione alla lettera della legge di una più generale portata con riferimento alla nozione di soggetto svantaggiato.

Tale pronuncia non può che essere considerata con favore, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo.

## **3. La sentenza n. 7311/2014.**

Purtroppo di diverso avviso è stata la Cassazione adita dalla Agenzia delle Entrate che ha eccepito che:

- 1) l'interpretazione proposta dalla CTR dilata l'espressione normativa "persone svantaggiate" oltre l'esplicito dato normativo e contrasta con il principio in base al quale le norme, come quella in questione, che concedono agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale e sono, pertanto, di stretta interpretazione;
- 2) l'attività di formazione dell'ente escluso dall'Anagrafe è genericamente rivolta alla generalità dei consociati con difficoltà per l'inserimento nel mondo del lavoro e non soltanto, come voluto dalla norma, a coloro che si trovano in una situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- 3) la C.T.R. non ha chiarito in quale svantaggio si trovassero i destinatari dei corsi quali *"gli studenti tecnici e professionali, gli apprendisti dei Settori turismo, gli elettricisti, gli studenti e gli insegnanti di scuola media, i soggetti interessati al concorso di educatore asilo nido, gli adulti impegnati in un circolo di studio"*.

La Suprema Corte accoglie tutti i motivi e riafferma<sup>3</sup> che la nozione di "svantaggio" ai fini della normativa Onlus include categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti o per *"situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale"* individuate in via esemplificativa dalla prassi<sup>4</sup> nelle seguenti ipotesi: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti.

Secondo la Cassazione la stessa CTR della Toscana ha seguito, anche se "maldestramente", questo solco interpretativo, cui la sentenza n. 7311/2014 intende dare evidentemente continuità, dal momento che ha dichiarato che *"i programmi dell'Associazione sono diretti all'inserimento lavorativo ed al reinserimento di gruppi svantaggiati come il caso dei corsi di alfabetizzazione dei lavoratori comunitari o extracomunitari"*.

In realtà la Commissione Regionale Toscana ha anche dichiarato che il fattore di svantaggio dev'essere ricercato, *"nel senso più ampio della parola, anche nel fattore preventivo delle patologie classiche ovvero al momento del sorgere di tutte le situazioni di devianza e/o di svantaggio sociali, economiche e fisiche che si presentino nel tempo e che vanno affrontate nel loro sorgere"*.

Di contrario avviso la Cassazione che ritiene che dalla lettera e dalla *ratio* della normativa in materia di Onlus lo stato di svantaggio che la disposizione legislativa tende a colmare, incentivando, attraverso le agevolazioni fiscali, l'attività delle Onlus, consiste nella obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti.

---

<sup>3</sup> Il principio era già contenuto nella sentenza della Cassazione n. 3789 del 15 febbraio 2013).

<sup>4</sup> Il riferimento è alla Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998.